

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 37

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 settembre 2014

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE







S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 47. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1° luglio 2014
- Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Regime di autorizzazione degli studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie - Restrizione dell'elenco delle prestazioni di chirurgia ambulatoriale per la cui erogazione è necessaria l'autorizzazione - Conseguente riduzione dell'ambito di applicazione del regime autorizzativo e sostanziale svuotamento della sua efficacia - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale che assoggetta ad autorizzazione tutte le prestazioni di chirurgia ambulatoriale e tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino rischio per la sicurezza del paziente - Violazione di principio fondamentale in materia di tutela della salute - Richiamo alle sentenze n. 150 e n. 245 del 2010 della Corte costituzionale.**
- Legge della Regione Abruzzo 17 aprile 2014, n. 21, art. 1, comma 1, modificativo dell'art. 2, comma 1, lett. e), della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32.
 - Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-ter, comma 2. Pag. 1
- N. 135. Ordinanza emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sez. staccata di Salerno del 24 gennaio 2014
- Edilizia e urbanistica - Turismo - Norme della Regione Campania - Strutture turistico-ricettive all'aria aperta - Previsione che le unità abitative per il soggiorno di turisti quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili, anche se collocati permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici a condizione che conservino meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento di natura permanente al traino e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze siano rimovibili in ogni momento - Lesione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente statale in materia di governo del territorio, per il contrasto con i principi fondamentali previsti dalla legislazione statale in materia (D.P.R. n. 380/2001).**
- Legge della Regione Campania 26 marzo 1993, n. 13, art. 2, comma 1, come sostituito dall'art. 1, comma 129, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4.
 - Costituzione art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, artt. 3 e 10; decreto legislativo 24 febbraio 2004, n. 42, artt. 142, 149 e 167; legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 11 e 13. Pag. 3
- N. 136. Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia del 9 maggio 2014
- Elezioni - Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia - Disciplina elettorale - Previsione di una soglia di sbarramento per le liste che non abbiano conseguito a livello nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi - Lesione del principio della sovranità popolare nell'investitura delle cariche pubbliche rappresentative - Lesione del diritto di voto personale, eguale, libero ed effettivo.**
- Legge 24 gennaio 1979, n. 18, art. 21, commi 1, n. 1-bis, e 2.
 - Costituzione, artt. 1, comma secondo, 3 e 48. Pag. 8



- N. 137. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania del 6 febbraio 2014
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Previsione che i progetti del Parco progetti regionale di cui alla deliberazione G.R. 1° agosto 2006, n. 1041, non possono in alcun modo prevedere il finanziamento mediante finanza di progetto e che gli atti eventualmente prodotti in violazione del divieto stesso si considerano decaduti - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento, nonché di riserva di giurisdizione e di separazione dei poteri per l'incidenza su fattispecie *sub iudice*.
- Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, art. 1, comma 72.
 - Costituzione, artt. 3 e 97. Pag. 11
- N. 138. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 18 marzo 2014.
Impiego pubblico - Trasferimento del personale ANAS, in servizio presso l'ufficio IVCA (Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali), alla data del 31 maggio 2012, prima all'Agenzia per le Infrastrutture stradali e poi alla Struttura presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Violazione dei principi di uguaglianza, del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 36; decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, art. 11; decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 12.
 - Costituzione, artt. 3, 51 e 97. Pag. 15
- N. 139. Ordinanza del Consiglio di Stato del 15 aprile 2014
Sanzioni amministrative - Illeciti diversi dalle violazioni di norme in materia previdenziale ed assistenziale - Cumulo giuridico delle sanzioni - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza per irragionevole diverso trattamento fra chi commette violazioni in materia previdenziale ed assistenziale e chi commette illeciti amministrativi in altre materie - Richiamo alle ordinanze della Corte costituzionale nn. 23/1995 e 468/1989 di manifesta inammissibilità di analoghe questioni non condivise dal giudice rimettente.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 8, comma 2, aggiunto dal decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, art. 1-*sexies*.
 - Costituzione, art. 3, primo comma. Pag. 19



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 47

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1° luglio 2014

Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Regime di autorizzazione degli studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie - Restrizione dell'elenco delle prestazioni di chirurgia ambulatoriale per la cui erogazione è necessaria l'autorizzazione - Conseguente riduzione dell'ambito di applicazione del regime autorizzativo e sostanziale svuotamento della sua efficacia - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale che assoggetta ad autorizzazione tutte le prestazioni di chirurgia ambulatoriale e tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino rischio per la sicurezza del paziente - Violazione di principio fondamentale in materia di tutela della salute - Richiamo alle sentenze n. 150 e n. 245 del 2010 della Corte costituzionale.

- Legge della Regione Abruzzo 17 aprile 2014, n. 21, art. 1, comma 1, modificativo dell'art. 2, comma 1, lett. e), della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-ter, comma 2.

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 97163520584), in persona del Presidente *pro tempore*, *ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, fax 06-96514000 pec ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it, nei confronti della Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge n. 21 del 17 aprile 2014 pubblicata sul BUR n. 48 del 28 aprile 2014, recante: Modifica alla legge regionale n. 32 del 31 luglio 2007 recante «Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private» e modifica alla legge regionale n. 64 del 18 dicembre 2012.

La legge della regione Abruzzo 17 aprile 2014, n. 21, «Modifica alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 recante «Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento Istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e modifica alla legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64», presenta i seguenti profili d'illegittimità costituzionale.

L'art. 1, comma 1, modifica l'art. 2, comma 1, lett. e), della l.r. n. 32/2007, che prevede l'autorizzazione per gli studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie che erogano le prestazioni di chirurgia ambulatoriale elencate nell'allegato B4 della l.r. n. 20 del 2006, ovvero le procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un concreto rischio per la sicurezza del paziente.

In particolare l'art. 1, comma 1, in esame sostituisce l'allegato B4 della l.r. n. 20 del 2006 con un nuovo allegato A.

A seguito di analitico confronto tra i due elenchi di procedure, si rileva che nel nuovo allegato A risultano eliminate molte delle procedure chirurgiche presenti nel precedente allegato B4 e che le procedure eliminate rappresentano un ventaglio di prestazioni di chirurgia ambulatoriale, erogabili nell'ambito di diverse discipline, tra le quali la chirurgia plastica e l'odontoiatria.

Ne consegue che gli studi che erogano le prestazioni non più ricomprese nel vigente allegato A, vengono ad essere esonerati dalla procedura di autorizzazione di cui al citato art. 2, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 32/2007, ponendosi in tal modo in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute volti ad assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure di cui all'art. 8-ter, comma 2, del d.lgs. n. 502/92, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Tale norma statale stabilisce infatti la necessità dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività sanitarie disponendo che «l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente».



In considerazione dell'invasività e della delicatezza di talune delle prestazioni che vengono espunte dall'elenco, risulta evidente il rischio per la salute pubblica derivante dalla sottrazione delle stesse al regime di autorizzazione (si pensi, a titolo di esempio, che dal novero degli interventi odontoiatrici vengono eliminate le seguenti prestazioni: «Estrazione di radice residua; altra estrazione chirurgica di dente; riparazione di dente mediante otturazione; riparazione di dente mediante intarso; applicazione di corona; inserzione di ponte fisso; inserzione di ponte rimovibile; altra riparazione dentaria; impianto di dente; impianto di protesi dentaria; terapia canalare; terapia scanalare con irrigazione; terapia canalicolare con apicectomia; apicectomia; incisione di gengiva e di osso alveolare; biopsia della gengiva; biopsia dell'alveolo; altre procedure sui denti, gengive o alveoli; gengivoplastica; altri interventi sulla gengiva; alveolo plastica; esposizione chirurgica di dente; applicazione di sussidio ortodontico; altro intervento ortodontico»).

Anche la Corte costituzionale, con sentenze n. 150/2010 e n. 245/2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni regionali (art. 3, l.r. Puglia n. 45/2008 e art. 1, comma 1, l. r. Abruzzo n. 19/2009), che prevedevano l'esclusione dal regime dell'autorizzazione per gli studi medici e per gli studi odontoiatrici privati che non intendevano chiedere l'accreditamento istituzionale. La Consulta ha rilevato che le citate disposizioni regionali disattendevano il principio fondamentale dettato dagli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, i quali stabiliscono la necessità di tale autorizzazione per gli studi medici ed odontoiatrici privati al fine di «assicurare livelli essenziali di sicurezza e di qualità delle prestazioni, in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione assumono preminente interesse per assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure», non rispettando, in tal modo, i limiti imposti dall'art. 117, terzo comma, Cost.

La disposizione regionale in esame, peraltro, sembra far seguito proprio alla citata pronuncia della Corte costituzionale n. 245/2010, la quale aveva dichiarato, per i sopraindicati motivi, l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo del 26 settembre 2009, n. 19, nella parte in cui — modificando l'art. 2, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 32 del 2007 — escludeva dal regime dell'autorizzazione ivi previsto «gli studi privati medici ed odontoiatrici che non intendono chiedere l'accreditamento Istituzionale».

Il nuovo intervento regionale in esame appare finalizzato proprio ad eludere il disposto della citata sentenza. Il legislatore regionale, infatti, da un lato ripristina la previsione dell'autorizzazione per gli studi privati medici e odontoiatrici, dall'altro circoscrive l'obbligo di tale autorizzazione solo con riferimento a talune prestazioni, elencate nell'allegato. Quest'ultimo, tuttavia, non annovera la gran parte delle prestazioni tipiche degli studi in questione, il che determina, con riferimento agli stessi, un tale restringimento dell'ambito di applicazione dell'istituto autorizzativo, ancorché formalmente ripristinato, da svuotarne quasi del tutto l'efficacia.

Pertanto l'art. 1, comma 1, della legge regionale in esame, nella parte in cui, con riferimento agli studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie, circoscrive l'obbligo di autorizzazione solo a talune specifiche prestazioni, e non già a tutte le prestazioni di chirurgia ambulatoriale e a tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, come previsto dall'articolo 8-ter del d.lgs. n. 502/1992, viola l'art. 117, terzo comma, Cost.


Per le motivazioni esposte, la disposizioni sopra indicata viene impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art.127 Cost.

P.Q.M.

Si conclude pertanto affinché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 17 aprile 2014, n. 21 pubblicata nel B.U.R. n. 48 del 28 aprile 2014, nell'art. 1, comma 1.

Roma, 25 giugno 2014

L'Avvocato dello Stato: ENRICO DE GIOVANNI



N. 135

Ordinanza del 24 gennaio 2014 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sez. staccata di Salerno sul ricorso proposto da Tagliafierro Luisa n.q. di titolare del "Camping L'Ischamare di Luisa Tagliafierro" e Tagliafierro Domenico c/Comune di San Mauro Cilento

Edilizia e urbanistica - Turismo - Norme della Regione Campania - Strutture turistico-ricettive all'aria aperta - Previsione che le unità abitative per il soggiorno di turisti quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili, anche se collocati permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici a condizione che conservino meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento di natura permanente al traino e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze siano rimovibili in ogni momento - Lesione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente statale in materia di governo del territorio, per il contrasto con i principi fondamentali previsti dalla legislazione statale in materia (D.P.R. n. 380/2001).

- Legge della Regione Campania 26 marzo 1993, n. 13, art. 2, comma 1, come sostituito dall'art. 1, comma 129, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4.
- Costituzione art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, artt. 3 e 10; decreto legislativo 24 febbraio 2004, n. 42, artt. 142, 149 e 167; legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 11 e 13.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

SEZIONE STACCATA DI SALERNO (SEZIONE PRIMA)

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 445 del 2012, proposto da Luisa Tagliafierro, nella qualità di titolare della struttura ricettiva denominata "Camping L'Ischamare di Luisa Tagliafierro", e Domenico Tagliafierro, rappresentati e difesi dall'avv. Laura Clarizia, con domicilio eletto in Salerno, l.go Dogana Regia, 15 c/o studio dell'avv. A. Brancaccio; contro Comune di San Mauro Cilento, in Persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Tortora, con domicilio eletto in Salerno, via D. Vecchia, 40 c/o studio dell'avv. L. Visone; per l'annullamento del provvedimento comunale prot. n. 496 del 30-1-2012, di diniego autorizzazione alla prosecuzione di attività di campeggio; del provvedimento comunale prot. n. 318 del 19.1.2012, di diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria; di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi inclusi il parere negativo della Commissione Locale per il Paesaggio e la comunicazione dei motivi o stativi all'accoglimento dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex artt. 167 d.lgs. d.l.gvo n. 42/2004 e 36 DPR n. 380/2001;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Mauro Cilento Persona del Sindaco P.T.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. - Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il diniego di rinnovo di autorizzazione per l'attività di campeggio in uno al diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria per opere abusivamente realizzate all'interno del "Camping L'Ischamare di Luisa Tagliafierro", quest'ultimo reso su istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentato ai sensi degli artt. 167 d.l.gvo n. 42/2004 e 36 del DPR n. 380/2001.

Tale struttura ricettiva è situata in agro del Comune di San Mauro Cilento e trovasi in area ricompresa nel Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, dunque, paesaggisticamente vincolata ex d.lgs. n. 42/2004 e sottoposta alle prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico approvato con d.m. 4-10-1997.

Il primo provvedimento comunale oggetto di ricorso è fondato sulla esclusiva circostanza che il campeggio non è in regola con la normativa urbanistica ed ambientale, richiamandosi in proposito il diniego di sanatoria, espresso con atto prot. n. 318 del 19-1-2012, pure gravato nel presente giudizio.



Ciò posto, risulta decisiva, ai fini della definizione del giudizio, la valutazione di legittimità di tale ultimo provvedimento, il quale consacra, con la determinazione negativa assunta, la irregolarità della struttura ricettiva sotto il profilo urbanistico ed ambientale.

Va, invero, osservato che, a fondamento dell'espresso diniego, la nota prot. n. 318 del 19.1.2012 pone la considerazione che "dall'esame dei grafici allegati all'istanza in oggetto e dalla documentazione fotografica si evince che l'intera area adibita a campeggio risulta occupata anche da roulotte e case mobili inglobate in strutture fisse, quali recinzioni, cancelli, aiuole coperte da tettoie con telai in ferro, pannelli in lamiera o teli ombreggianti; tali strutture impediscono di fatto la immediata removibilità delle roulotte o case mobili a chiusura della stagione balneare; che le roulotte e le case mobili che presentano le caratteristiche sopra descritte non rispettano il carattere di temporaneità e facile amovibilità, e, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e.5 del dpr 380/2001 sono da considerarsi a tutti gli effetti interventi di nuova costruzione con aumento di superfici e volumi che non risultano autorizzati agli atti di ufficio; che ai sensi dell'art. 167, IV comma del d.lgs. 42/04 è possibile ottenere l'accertamento di compatibilità paesaggistica solo per le opere che non abbiano determinato creazione di superficie utile e di volumi...".

Parte ricorrente, peraltro, contesta la legittimità di tale assunto, evidenziando la non abusività delle predette installazioni e richiamando in proposito la disposizione normativa contenuta nell'articolo 2, comma 1, della legge regionale Campania n. 13 del 26-3-1993, come modificato dall'art. 1, comma 129, della legge regionale Campania n. 4 del 15 marzo del 2001, il quale così recita "I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta in apposite piazzole per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili. Tali installazioni anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine i predetti allestimenti devono: conservare i meccanismi di rotazione in funzione, non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento".

Orbene, risulta evidente al Collegio la rilevanza di tale norma ai fini della definizione del presente giudizio, atteso che la sua applicazione renderebbe lecite sotto il profilo urbanistico, paesaggistico ed ambientale le "roulotte e case mobili" installate all'interno del campeggio, pur nel carattere "permanente" della loro presenza (situazione non revocabile in dubbio, in considerazione della circostanza che le stesse non vengono concretamente rimosse a fine stagione estiva e, pur non utilizzate a fini abitativi per il residuo periodo dell'anno, permangono all'interno della struttura ricettiva, sia pur, come sostenuto in ricorso, per finalità di custodia e rimessaggio).


Il Tribunale, peraltro, dubita della legittimità costituzionale della suddetta norma per le ragioni che di seguito si espongono, sotto molteplici e concorrenti profili, ritenendo di sollevare in proposito incidente di costituzionalità innanzi alla Corte Costituzionale.

2.1 - Il richiamato articolo 2, comma 1, della legge regionale Campania n. 13 del 26-3-1993, come modificato dall'art. 1, comma 129, della legge regionale n. 4 del 15-3-2001; nella parte in cui prevede, con riferimento a roulotte, maxi caravan e case mobili, che "tali installazioni anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine i predetti allestimenti devono: conservare i meccanismi di rotazione in funzione, non possedere alcun collegamento di natura permanente col terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento" è in contrasto con l'articolo 117, comma 3 della Costituzione (il quale qualifica materia di legislazione concorrente il "governo del territorio" disponendo che "nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato"), in quanto contrasta con la disciplina legislativa statale di principio emanata in materia, ricavabile dagli artt. 3 e 10 del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

In particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. e) qualifica come "interventi di nuova costruzione" quelli di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, disponendo, tra l'altro, al punto e.5) che è comunque da considerarsi tale "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee".

La norma risulta essere stata modificata dall'art. 41, comma 4, del d.l. 21-6-2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, con l'ulteriore specificazione "ancorchè siano installati, contemporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti".

L'articolo 10 del citato DPR n. 380/2001 stabilisce, poi, che gli interventi di "nuova costruzione" costituiscono trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire.



Dalle disposizioni citate si ricava che “la normativa statale sancisce il principio per cui ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo e ciò anche ove si tratti di strutture mobili allorchè esse non abbiano carattere precario” (*cf.*: Corte Cost. n. 171 del 6-7-2012; n. 278 del 22-7-2010).

Il giudice regolatore delle leggi (*cf.*: le sentenze citate) ha, inoltre, chiarito, sul piano generale, che “il discriminare tra necessità o meno di titolo abilitativo è dato dal duplice elemento: precarietà oggettiva dell’intervento, in base alle tipologie dei materiali utilizzati, e precarietà funzionale, in quanto caratterizzata dalla temporaneità dello stesso”.

Orbene, nella fattispecie normativa in esame difetta il requisito della precarietà.

Manca, invero, la precarietà oggettiva, giacchè altrimenti “il legislatore statale non avrebbe catalogato in modo espresso tra gli interventi di nuova costruzione l’installazione di manufatti leggeri, tra cui le case mobili” (*cf.*: Corte Cost. n. 171/2012, cit.).

Difetta, altresì, la precarietà funzionale, atteso che la disposizione regionale incriminata stabilisce che la installazione di “unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali, roulotte, maxi caravan e case mobili” non costituisce attività rilevante ai fini urbanistico, edilizio e paesaggistico anche se tali installazioni sono collocate all’interno della struttura ricettiva “permanentemente”.

D’altra parte, il riferimento, da parte della norma statale, a “manufatti leggeri e strutture di qualsiasi genere”, con la specificazione che gli stessi, al fine della qualificazione in termini di nuova costruzione (e, dunque di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, soggetta a controllo) “non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”, sembra attribuire carattere essenziale all’elemento funzionale, certamente non connotabile in termini di precarietà nel caso in cui l’installazione abbia — come la norma regionale consente — carattere permanente.

Né può dirsi, a sostegno della legittimità costituzionale della disposizione regionale in esame, che trattasi di una previsione meramente difforme da una norma statale di dettaglio, in tal modo qualificandosi la definizione che l’articolo 3 del Testo Unico dell’Edilizia offre all’intervento di “nuova costruzione” nella richiamata lettera e.5) del comma 1.

Vi è, invece, che la predetta lettera e.5), precisando gli ambiti del significato di “opera precaria” e, dunque, del concetto di “trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio” concorre alla definizione dei contenuti del principio fondamentale (riservato alla legislazione dello Stato) sopra richiamato, costituito dalla regola per cui “ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo e ciò anche ove si tratti di strutture mobili allorchè esse non abbiano carattere precario” (*cf.*: Corte Cost. n. 171 del 6-7-2012; n. 278 del 22-7-2010).

Essa specifica, in buona sostanza, il significato degli elementi normativi di cui tale principio si compone.

E che, infine, siamo di fronte alla violazione, da parte del legislatore regionale, di una norma statale di principio, lo conferma lo stesso contenuto definitorio di tale tipologia di norma.


La Corte Costituzionale ha, invero, più volte chiarito che alla normativa di principio spetta di prescrivere criteri ed obiettivi, mentre alla disciplina di dettaglio è riservata l’individuazione degli strumenti concreti da utilizzate per raggiungere tali obiettivi.

Orbene, la qualificazione degli ambiti di operatività dei concetti di opera precaria e di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio appartiene alla statuizione di principio, in quanto concorre a definire i contenuti della regola generale della necessità del titolo abilitativo (e, dunque, del controllo) sulle trasformazioni del territorio rilevanti, in quanto di carattere permanente e non precario.

In tale regola, di poi, con ciò confermandosi la sua natura di norma di principio, si rivela l’esigenza che la stessa abbia applicazione uniforme da parte di ogni Regione, risultando identico l’interesse pubblico tutelato e perseguito in ogni parte del territorio nazionale.

2.2. - Di poi, il richiamato articolo 2, comma 1, della legge regionale Campania n. 13 del 26-3-1993, come modificato dall’art. 1, comma 129, della legge regionale n. 4 del 15-3-2001, nella parte in cui prevede, con riferimento a roulotte, maxi caravan e case mobili, che “tali installazioni anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine i predetti allestimenti devono: conservare i meccanismi di rotazione in funzione, non possedere alcun collegamento di natura permanente col terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento” è in contrasto con l’articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione (il quale attribuisce allo stato potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali), in quanto contrasta con la relativa disciplina legislativa statale emanata in materia paesaggistica, ricavabile dagli artt. 142, 146, 149 e 167 del decreto legislativo n. 42 del 24-2-2004.

Va premesso che nella giurisprudenza della Corte le nozioni di tutela dell’ambiente e di tutela del paesaggio hanno finito per subire una sostanziale assimilazione semantica, con la conseguenza che la “materia” della tutela dell’ambiente/paesaggio” viene ad investire beni di carattere primario, la cui cura viene affidata in via esclusiva alla potestà legislativa dello Stato, senza che questa possa essere scalfita dal legislatore regionale.



Orbene, l'articolo 142 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) individua le aree interessate per legge da vincolo paesaggistico, in quanto di interesse paesaggistico e, pertanto, sottoposte alle disposizioni del Codice, ricomprendendovi, alla lettera *f*), "i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna ai parchi)".

Il successivo articolo 146 regola il controllo e la gestione dei beni sottoposti a tutela, prevedendo che "i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico ... non possono ... distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione" e stabilendo che la realizzazione di interventi su tali aree o immobili protetti sia soggetta a previa autorizzazione (nulla osta) da parte dell'autorità competente. Prevede, poi, come regola generale, che tale autorizzazione non possa essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione anche parziale degli interventi, mentre il successivo articolo 167 (commi 4 e 5) individua le ipotesi eccezionali in cui l'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica è, in via derogatoria a tale regola generale, consentito.

Infine, l'articolo 149 elenca gli interventi non soggetti ad autorizzazione.

Ciò posto, rileva il Tribunale che la norma regionale in esame, nello stabilire la "irrelevanza" ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici delle opere da essa contemplate anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive, si pone in evidente contrasto con le citate disposizioni di legge statale.

In tal modo, invero, si sottrae alla disciplina statale dettata in materia di controllo ed autorizzazione (preventiva ed in sanatoria, ex citato artt. 146 e 167) una categoria di interventi che non è espressamente prevista dal legislatore statale come esente dall'obbligo di autorizzazione (art. 149).

Sicché, per tale via, si finisce, da un lato, per rendere concretamente non applicabile (in quanto sottratta ad ogni possibilità di verifica) la regola, stabilita dall'articolo 146, comma 1, secondo cui nelle aree vincolate non sono consentite modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione; sotto altro profilo, poi, attraverso la piena liberalizzazione degli interventi, si finisce in definitiva per rendere l'area, in relazione alla possibilità di realizzare gli interventi previsti dalla disposizione regionale, sostanzialmente priva di vincolo (non essendone applicabile la relativa disciplina di protezione).

Calzante, in proposito, si appalesa il richiamo al ragionamento svolto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 235 del 22-7-2011.

2.3. - La richiamata violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *s*), si configura, altresì, sotto lo specifico aspetto della violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato con riferimento alla disciplina normativa dettata in materia di parchi ed aree naturali protette, segnatamente gli artt. 11 e 13 della legge n. 394 del 6.12.1991 (v. Corte Cost. sent. n. 171 del 6-7-2012).

L'articolo 1 della legge, nel definire finalità ed ambito applicativo, dispone che essa "in attuazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione ed in attuazione degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per Costituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese".


Il successivo articolo 11 prevede il regolamento del parco, cui demanda la disciplina dell'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco stesso, stabilendo pure che ad esso è affidata l'individuazione della tipologia e delle modalità di costruzione di opere e manufatti. Il comma 3 dell'articolo 11 dispone, poi, che "Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat".

L'articolo 13, infine, prevede che "il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al nulla osta dell'Ente Parco", cui è demandata la verifica della "conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento".

Orbene, la norma regionale in esame, come sopra individuata, contrasta con tale normativa statale e, per il tramite di questa (normativa interposta) con l'art. 117, comma 2, lett. *s*) della Costituzione, atteso che, nel definire le installazioni da essa previste, pur se collocate in via permanente, attività irrilevanti sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico, non prevede iniziative di controllo o di verifica dell'impatto ambientale, sottraendole allo specifico meccanismo di disciplina e di controllo previsto dalla legge statale, così sostanzialmente impedendo l'accertamento della osservanza del divieto sancito dall'articolo 11, comma 3, della legge.

In tal modo viene gravemente compromessa la tutela dell'ambiente, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, violandosi altresì la regola, individuata dal giudice delle leggi (*cf.* sent. n. 235/2011) secondo cui l'intervento regionale è possibile soltanto in quanto introduca una disciplina idonea a realizzare un ampliamento dei livelli di tutela e non derogatoria in senso peggiorativo.

3. - Ritene il Tribunale che la questione di costituzionalità, come sopra prospettata con riferimento alla violazione della disciplina costituzionale in materia di potestà legislativa concorrente, deve essere sollevata e portata all'esame ed alla decisione della Corte Costituzionale, non configurandosi nella presente vicenda — a giudizio del Tribunale — la



fattispecie prevista dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 62/1953 ("Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse"), a seguito della modificazione dell'art. 3, comma 1, lett. e.5) del dPR n. 380/2001 intervenuta per effetto dell'art. 41, comma 4, del d.l. 21-6-2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9-8-2013, n. 98.

Tale modificazione, invero, ha inserito nella originaria formulazione della citata lett. e.5) l'inciso "... ancorchè siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti".

Detta specificazione, invero, introdotta evidentemente a seguito dell'intervento in materia della Corte Costituzionale (sent. n. 171 del 6-7-2012), non ha carattere innovativo dei contenuti della originaria previsione normativa, costituendo invece specificazione interpretativa di un contenuto normativo del principio fondamentale già ricavabile dalla originaria formulazione della legge, come, peraltro, è comprovato dal citato intervento della Corte Costituzionale, già intervenuto nella vigenza della originaria disciplina statale.

Non vi è, pertanto, alcuna "modifica" del principio fondamentale e, dunque, non si configura il presupposto di operatività dell'articolo 10 della legge n. 62/1953.

Si è, dunque, di fronte — a parere del Collegio — ad una ipotesi di contrasto tra legge regionale e norma statale di principio preesistente (che richiede l'intervento della Corte) e non anche di sopravvenienza di nuova norma statale di principio rispetto alla quale la previgente legislazione regionale è incompatibile.

Da ultimo, si richiamano, a sostegno della necessità della pronunzia del giudice delle leggi, la circostanza della rilevanza della formulazione normativa esistente alla data di adozione dei provvedimenti oggetto di impugnativa, ai fini della individuazione del parametro normativo di riferimento per valutarne la legittimità, nonché la diversa decorrenza dell'effetto educativo della norma sospettata di non conformità a Costituzione nelle due differenti ipotesi sopra prospettate.

4. - Tutto quanto sopra esposto alla luce dei riassunti rilievi, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge Regionale Campania n. 13 del 26-3-1993, come sostituito dall'articolo 1, comma 129 della L.R. n. 5 del 15-3-2011, nella parte sopra precisata, si appalesa prima facie:

rilevante, in quanto la disposizione costituisce paradigma normativo di riferimento per valutare la legittimità delle ragioni di diniego espresse negli atti oggetto di impugnativa, così come chiarito al punto 1) della motivazione;

non manifestamente infondata, alla luce delle esposte considerazioni critiche.

Pertanto, in applicazione dell'art. 23 della legge costituzionale n. 87 del 1953 e, riservata ogni altra decisione all'esito del giudizio innanzi alla Corte Costituzionale, alla quale va rimessa la soluzione dell'incidente di costituzionalità;

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

a) *dichiara rilevanti per la decisione dell'impugnativa proposta con il ricorso n. 445/2012 R.G. e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale Campania n. 13 del 26-3-1993 come sostituito dall'art. 1, comma 129, della L.R. Campania 4 del 15-3-2011, nei termini e per le ragioni esposti in motivazione, per contrasto con: l'art. 117, comma 3, della Costituzione e artt. 3 e 10 del DPR 6 giugno 2001, n. 380; l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione e artt. 142, 149, 167 del decreto legislativo n. 42 del 24-2-2004, nonché artt. 11 e 13 della legge n. 394 del 6-12-1991;*

b) *sospende il giudizio in corso;*

c) *ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria del Tribunale Amministrativo, a tutte le parti in causa ed al Presidente della Giunta Regionale della Campania e che sia comunicata al Presidente del Consiglio Regionale della Campania;*


d) *dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa Segreteria, alla Corte Costituzionale.*

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati

AMEDEO URBANO, *Presidente*

FRANCESCO MELE, *Consigliere, Estensore*

PAOLO SEVERINI, *Consigliere*



N. 136

Ordinanza del 9 maggio 2014 emessa dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile promosso da Benaglia Franco ed altri c/Stato Italiano, Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'interno

Elezioni - Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia - Disciplina elettorale - Previsione di una soglia di sbarramento per le liste che non abbiano conseguito a livello nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi - Lesione del principio della sovranità popolare nell'investitura delle cariche pubbliche rappresentative - Lesione del diritto di voto personale, eguale, libero ed effettivo.

- Legge 24 gennaio 1979, n. 18, art. 21, commi 1, n. 1-*bis*, e 2.
- Costituzione, artt. 1, comma secondo, 3 e 48.

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VENEZIA

SEZIONE IIIA CIVILE

Il giudice dott. Maurizio Gionfrida, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile promossa con ricorso ex art. 702-*bis* C.P.C. depositato in data 7 febbraio 2014, da:

Benaglia Franco - Mercanzin Giampaolo - Turci Lanfranco - Zanotti Katia - Sentimenti Mauro - Lovo Francesco - Zorzi Giorgio - Grossele Paolo - Mortandello Riccardo - Dall'Aglio Francesca;
proc. dom. Avv. Felice Besostri e Francesco Versace, per mandato a margine del ricorso,

Ricorrenti contro Stato Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'interno - rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Convenuti

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti, tutti cittadini elettori in Comuni appartenenti alla Circostrizione dell'Italia settentrionale orientale nelle Elezioni del Parlamento Europeo, con il ricorso in esame, ritenendo non conformi alla normativa comunitaria UE e alla Costituzione della Repubblica italiana, le norme nazionali disciplinanti l'attribuzione dei seggi nelle consultazioni per l'elezione del Parlamento Europeo, hanno introdotto il presente giudizio formulando le seguenti conclusioni:

«Piaccia al Tribunale Civile di Venezia, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare:

previo rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell'UE delle questioni relative all'interpretazione/applicazione del diritto comunitario avvalendosi del procedimento pregiudiziale accelerato ai sensi dell'art. 104-*bis* del regolamento di procedura della Corte di Giustizia UE così come riconosciuto dalla stessa Corte di Giustizia UE con nota del 5 dicembre 2009 n. C-297/01 (ora art. 105 G.U.CE 29 settembre 2012 n. L265) previa rimessione alla Corte Costituzionale, delle questioni incidentali di costituzionalità che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la loro non manifesta infondatezza:

accertare e dichiarare il diritto degli elettori ricorrenti come identificati in atto di esercitare il proprio diritto di voto libero, eguale, personale e diretto, così come attribuito e garantito nel suo esercizio dalla Costituzione Italiana e dai vigenti Trattati sull'Unione Europea e il suo funzionamento e norme comunitarie.

In caso di resistenza alla domanda dei ricorrenti, spese compensate in quanto non vi è un interesse privato nel suo accoglimento, ma interesse personale come cittadini elettori alla regolarità del processo elettorale.»

Si è costituita l'Avvocatura dello Stato eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e l'irricevibilità delle domande per intervenuta decadenza, attenendo le contestazioni alle operazioni elettorali già concluse con l'elezione



del Parlamento Europeo per il 2009; nel merito ha dedotto la manifesta infondatezza delle questioni e chiesto il rigetto delle domande in quanto infondate.

L'eccezione pregiudiziale dell'Avvocatura va disattesa dovendosi rilevare che i ricorrenti hanno fatto concreto riferimento ai risultati delle consultazioni del 2009 al fine di dimostrare che la denunciata compressione e limitazione del diritto di voto non assume rilievo meramente teorico; la domanda di accertamento è invece formulata con riferimento alle future consultazioni per l'elezione del Parlamento Europeo e in tal senso va affermata la giurisdizione dell'A.G.O. a conoscere della controversia e riconosciuta l'ammissibilità della domanda in considerazione dell'interesse ad agire, qualificato agli effetti dell'art. 100 C.P.C., connesso all'accertamento della pienezza del diritto di voto quale diritto politico di rilevanza fondamentale nell'assetto democratico costituzionale.

Va peraltro rilevato che la scelta del rito sommario, di cui all'art. 702-bis C.P.C., non esonera il ricorrente dalla specificazione dei requisiti di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 163 C.P.C., e dall'individuare in particolare gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. E parallelamente nel sollevare una questione incidentale di costituzionalità la parte assume l'onere di individuare, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le disposizioni che si ritengono illegittime ed i parametri costituzionali di riferimento.

Nel caso in esame i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto di esprimere un voto libero, eguale, personale e diretto, come riconosciuto dalla Costituzione e dai Trattati comunitari ed enumerando tutta una serie di norme di riferimento, direttamente richiamate (pag. 4, punto 2 del ricorso) o indirettamente individuate mediante rinvio allegato n. 3.

Dall'esposizione del ricorso l'oggetto della domanda risulta sufficientemente definito soltanto con riguardo alle seguenti questioni sulle quali è richiesta la verifica della conformità delle disposizioni indicate ai precetti costituzionali e definite rilevanti ai fini della decisione.

Denunciano nella sostanza i ricorrenti l'illegittimità degli artt. 21, comma 1, n. 1-bis e 2; 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nella parte in cui introducono una soglia di sbarramento per le liste che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi, escludendo di fatto le stesse anche dall'assegnazione dei seggi restanti alle liste con maggiori resti e comportanti l'esclusione dal rimborso delle spese elettorali.

Altre questioni, enucleabili all'interno del lungo excursus del ricorso e commiste al commento di dati delle concluse consultazioni elettorali, attengono alla denuncia della violazione dei principi sulla parità di genere, per contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost., ma la questione è stata recentemente disciplinata dalla Camera nella seduta del 9 aprile 2014 e in data 25 aprile 2014 è entrata in vigore la relativa legge 22 aprile 2014, n. 65, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014.

Non assume infine autonoma rilevanza, con riguardo all'accertamento che forma oggetto della domanda, la prospettazione di una disparità di trattamento per l'asserito maggior favore per le minoranze linguistiche, in quanto suscettibili di potersi sottrarre alla soglia di sbarramento.

L'illegittimità degli artt. 21, comma 1, n. 1-bis e 2; 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per aver introdotto una soglia di sbarramento del quattro per cento è denunciata quale violazione dei principi posti dagli artt. 1, 2, 3, 48, 49, 51, 56, 58 e 117, primo comma della Costituzione della Repubblica, dell'art. 3 della CEDU nonché degli artt. 20, 22, 223 e 224 TFUE, e 2, 6, 9, 10 e 14 TUE, del Preambolo CPV 2, artt. 10, 12, 20, 21, 39, 51, 52 e 53 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, degli artt. 1, comma 1 nn. 2), 3) e 8) della Decisione del Consiglio 2002/772/Ce/Euratom che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento Europeo a suffragio universale diretto allegato alla Decisione del Consiglio n. 76/787 del 20 settembre 1976 («atto di Bruxelles»).

Sostengono i ricorrenti che le disposizioni della legge n. 18 del 1979, e in particolare dell'art. 21, comma I, n. 1-bis, inserita dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10, introducendo la limitazione che consente l'attribuzione dei voti alle sole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi, violerebbero i principi che garantiscono al cittadino di esercitare il diritto di voto, libero, eguale, personale e diretto, nella sua pienezza, quale garantito dalle disposizioni della Costituzione e dalla normativa dei Trattati comunitari richiamate, disconoscendo nella sostanza rilievo e significato ad una porzione consistente dell'elettorato privata di fatto di una effettiva rappresentanza in seno al Parlamento Europeo.

Sottolineano i ricorrenti che l'esistenza di una soglia di sbarramento nella normativa nazionale può trovare giustificazione al fine di evitare l'eccessiva frammentazione dei partiti ed assicurare la stabilità del governo, che dalle Camere elette deve ottenere la fiducia; laddove analoga esigenza non può invece ravvisarsi con riguardo all'elezione del Parlamento europeo che ha funzioni diverse dal Parlamento nazionale e non deve concedere la fiducia ad alcuna forma di governo, espletando compiti di coordinamento con gli altri organi in rappresentanza di tutti i cittadini dell'Unione.



Va osservato preliminarmente che la regolamentazione del procedimento elettorale del Parlamento Europeo è disciplinata dal già richiamato «Atto di Bruxelles», relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (Allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom del 20 settembre 1976 approvata con legge 6 aprile 1977, n. 150, nel testo risultante a seguito della decisione del Consiglio 2002/772/CE, Euratom del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002). Il sistema prevede l'elezione a suffragio universale diretto, libero e segreto, e che in ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale. L'art. 3 (già art. 2-*bis*) stabilisce poi che gli Stati membri possano prevedere la fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei seggi a livello nazionale non superiore al 5% dei suffragi espressi.

I ricorrenti ravvisando la contrarietà di tale ultima previsione della decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom, con i principi dei Trattati dell'UE hanno chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della UE ai sensi dell'art. 267 TFUE, ma in contrario va rilevato che l'Atto di Bruxelles non è fonte normativa che valga ad introdurre la limitazione della soglia di sbarramento nella legislazione interna dei singoli Stati. La previsione dell'art. 3 è infatti volta solamente a consentire agli Stati membri l'introduzione della soglia, nel limite massimo del 5%, ma non detta una disciplina positiva operante nei singoli ordinamenti, liberi di non fissare alcuna restrizione di soglia, né prevale su fonti nazionali di rango costituzionale che precludano l'introduzione di simili limitazioni, tenendo conto che l'art. 8 (già art. 7) dell'Atto di Bruxelles rinvia, per quanto non previsto dallo stesso atto, per la disciplina della procedura elettorale alle disposizioni nazionali degli Stati membri che «possono eventualmente tener conto delle particolarità» ma non pregiudicare nel complesso il carattere proporzionale del voto. Ne consegue che, se la soglia imposta dalla legge nazionale n. 18 del 1979 risultasse in contrasto con i principi della nostra Carta Costituzionale, rimarrebbe, a seguito di una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale, concretamente inoperante l'astratta autorizzazione dell'Atto di Bruxelles, come per gli Stati che non abbiamo inteso avvalersi di tale previsione, e come avveniva anche in Italia nel sistema in vigore fino alle modifiche introdotte con la legge 20 febbraio 2009, n. 10.

La questione di legittimità costituzionale sollevata è rilevante posto che ai fini del richiesto accertamento sulla pienezza del diritto di voto dell'elettore in occasione delle consultazioni per l'elezione del Parlamento Europeo deve farsi applicazione necessaria della disposizione e il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questione.

La questione inoltre non può ritenersi manifestamente infondata.

Il precedente rappresentato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 271 del 2010, richiamata anche dall'Avvocatura, non ha risolto il quesito in discussione, posto che allora il Giudice remittente sollevò la questione di legittimità dell'art. 21 della legge n. 18 del 1979 non disconoscendo la legittimità della soglia di sbarramento in sé considerata, ma dubitando della legittimità della limitazione dell'accesso al riparto dei seggi in base ai resti per le liste che non avessero raggiunto il quoziente elettorale nazionale (sicché la Corte rilevò l'inammissibilità della questione perché prospettata in modo contraddittorio, e per altro verso perché prospettava un intervento additivo in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata).

I ricorrenti chiedono invece oggi che sia riconosciuta l'illegittimità in radice dell'imposizione della soglia di sbarramento, in quanto limitazione irrazionale ed immotivata del diritto di voto, neppure sorretta da quelle esigenze di stabilità del governo della cosa pubblica che anche recentemente vengono invocate a sostegno del mantenimento di una soglia di sbarramento nelle consultazioni politiche per le elezioni nazionali delle Camere.

Il dubbio circa la conformità ai precetti costituzionali delle disposizioni della legge nazionale richiamate non appare agevolmente superabile posto che la limitazione del diritto degli elettori appare confliggente con il diritto di voto personale, eguale, libero ed effettivo riconosciuto dagli artt. 1, 3, 48 della Costituzione della Repubblica.

Come è noto in un sistema elettorale di tipo proporzionale l'introduzione di una soglia di accesso alla rappresentanza è stata giustificata dalla necessità di evitare una eccessiva frammentazione dei partiti politici, fonte potenziale di instabilità dei governi e del sistema, posto che il governo ha necessità di avere e mantenere la fiducia delle camere. Nel sistema adottato per l'elezione del Parlamento europeo, a suffragio universale, libero e diretto, è stata espressa la scelta di tipo proporzionale, e la legge nazionale n. 18 del 1979 ha coerentemente previsto che i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e che l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale; ma l'introduzione della soglia di sbarramento, comportante l'attribuzione dei seggi alle sole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi non appare sostenuta da alcuna motivazione razionale che giustifichi la limitazione della rappresentanza. Il Parlamento europeo, infatti, non ha il compito di eleggere o dare la fiducia ad alcun governo dell'Unione, al quale possa fornire stabilità di indirizzo politico e continuità di azione; né ha un ruolo determinante nella produzione legislativa, collaborando invece con il Consiglio nella discussione e nell'approvazione della normativa europea, ed esercitando il controllo sulle altre Istituzioni dell'Unione e concorrendo all'approvazione del bilancio.



La stessa questione è stata affrontata dalla Corte Costituzionale Federale Tedesca che, con sentenza del 9 novembre 2011, ha accolto due ricorsi in materia elettorale, dichiarando l'illegittimità costituzionale della clausola di sbarramento del 5% fissata dalla legge nazionale tedesca per le consultazioni del Parlamento europeo. E recentemente la stessa Corte Federale, con Sentenza del 26 febbraio 2014, ha ribadito l'illegittimità costituzionale della soglia di sbarramento, reintrodotta dal legislatore nazionale, nella misura del 3%, ritenendo la limitazione della rappresentanza del tutto ingiustificata e in contrasto con i principi di eguaglianza del voto e di pari opportunità per i partiti politici.

Per quanto attiene alla legislazione nazionale italiana la Corte Costituzionale ha anche recentemente ricordato (Corte Cost. n. 1 del 4 dicembre 2013 - dep. 13 gennaio 2014) che il sistema elettorale, pur costituendo espressione dell'ampia discrezionalità legislativa, non è esente da controllo, essendo sempre censurabile in sede di giudizio di costituzionalità quando risulti manifestamente irragionevole (sentenze n. 242 del 2012 e n. 107 del 1996; ordinanza n. 260 del 2002).

L'introduzione della soglia di sbarramento nelle consultazioni per l'elezione del Parlamento Europeo, per quanto esposto, appare priva di giustificazione e irrazionale e comporta la svalutazione della volontà di parte anche consistente dell'elettorato che abbia espresso preferenze per liste che abbiano conseguito sul piano nazionale meno del 4 per cento dei voti validi espressi. Si profila pertanto in conflitto con i principi relativi alla eguaglianza e pari dignità del diritto di voto che trovano garanzia nell'art. 48 della Costituzione repubblicana, in attuazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 e quale manifestazione dell'esercizio della sovranità popolare di cui all'art. 1, comma 2 Cost. nell'investitura delle cariche pubbliche rappresentative.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Costituzione della Repubblica, 1 legge Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e ss. della legge 11 marzo 1953 n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21, comma 1, n. 1-bis e 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nella parte in cui, con scelta manifestamente irragionevole, introducono per le consultazioni del Parlamento europeo una soglia di sbarramento per le liste che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi, per contrasto con agli artt. 1, comma 2, 3 e 48 comma della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il procedimento in corso.

Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Pubblico Ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri, e che ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Si comunichi.

Venezia, 5 maggio 2014

Il Giudice: GIONFRIDA


14C00199

N. 137

Ordinanza del 6 febbraio 2014 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto dal Comune di Romagnano al Monte ed Ecomodel Srl contro Regione Campania ed altri

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Previsione che i progetti del Parco progetti regionale di cui alla deliberazione G.R. 1° agosto 2006, n. 1041, non possono in alcun modo prevedere il finanziamento mediante finanza di progetto e che gli atti eventualmente prodotti in violazione del divieto stesso si considerano decaduti - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento, nonché di riserva di giurisdizione e di separazione dei poteri per l'incidenza su fattispecie *sub iudice*.

- Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, art. 1, comma 72.
- Costituzione, artt. 3 e 97.



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

(SEZIONE PRIMA)

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 3480 del 2013, proposto da:

Comune di Romagnano al Monte, in persona del Sindaco, ed Ecomodel S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Abbamonte, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci n. 16;

Contro Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Vittoria De Genaro, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale con sede in Napoli, via S. Lucia n. 81; Comune di Castelpoto, n. c.; Comune di Ponte, n. c.; Comune di Benevento, n. c..

Per l'annullamento della delibera di Giunta regionale della Campania n. 145 del 2013 di revoca della gara per l'istituzione del parco progetti regionali del settore turistico e di tutti gli atti connessi; nonché per il risarcimento dei danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

il Comune di Romagnano al Monte ha promosso ricorso straordinario al Capo dello Stato per l'annullamento di tutti gli atti (atto di approvazione del bando, avviso pubblico, delibera di G.R. n. 2095/07 di modifica delle condizioni di accesso al finanziamento, d.d. 770/2007 di approvazione dell'elenco dei progetti ammessi e di quelli esclusi, tra i quali ultimi quello di Romagnano) di una procedura di selezione avviata dalla Regione Campania per il finanziamento di interventi infrastrutturali di sostegno dell'offerta turistica rientranti nel Parco progetti e rivolta ai Comuni Campani a vocazione turistica;


col bando in questione si stabiliva (*cf.* delibera di G.R. n. 1832 del 23 novembre 2006 nonché decreto dirigenziale n. 586 in pari data, pubblicato sul B.U.R.C. n. 55 del 29 novembre 2006) che «gli interventi da inserire nel parco progetti di cui sopra debbano presentare un livello di progettazione esecutiva, ovvero devono essere interventi per i quali sia stato adottato un provvedimento formale da cui risulti la volontà espressa dell'amministrazione di attivare le procedure dell'appalto integrato ai sensi degli artt. 3, comma 7 e 53, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 163/2006»;

il Comune di Romagnano al Monte, presente nell'elenco dei destinatari dell'avviso pubblico, il 28 dicembre 2006 aveva presentato una proposta per la "Realizzazione di un polo turistico ricettivo" approvata, col progetto preliminare, ed aveva stabilito che la procedura di affidamento dei lavori sarebbe stata quella prevista dagli artt. 3 e 70, 53 commi 2 e 3, e dal Titolo III decreto legislativo n. 163 del 2006, Al fine di ottenere i 10 punti di valutazione previsti dal bando per la «capacità di innescare meccanismi di attrazione di capitale privato», aveva quindi organizzato la propria proposta come un progetto di finanza, quale unico strumento per conseguire la predetta finalità attrattiva;

scaduti i termini di presentazione dei progetti, la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 2095 del 20 novembre 2007, nel ribadire che sarebbero stati «finanziati gli interventi del parco progetti per il turismo secondo l'ordine di graduatoria ai sensi della delibera n. 1832/2006 e fino alla concorrenza delle citate risorse», aveva altresì previsto che «in relazione alle varie disposizioni normative di modifica del decreto legislativo n. 163/2006, si ritiene necessario che gli interventi aventi un livello di progettazione preliminare, utilmente collocati nella graduatoria formata ai sensi della succitata delibera n. 1832/2006, potranno accedere al finanziamento previa approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione nel BURC della graduatoria medesima»;

col decreto dirigenziale n. 770 del 31 dicembre 2007 (B.U.R.C. n. 5 del 4 febbraio 2008) veniva ribadita la predetta facoltà per i comuni ammessi e, contestualmente, venivano esclusi altri comuni, tra i quali Romagnano al Monte per le seguenti motivazioni: a) ...; b) ...; c) applicazione della procedura di cui all'art. 153, decreto legislativo n. 163 del 2006 non prevista dall'avviso;

il d.P.R. del 28 novembre 2008, su conforme parere reso dal Consiglio di Stato, ha accolto il ricorso avverso l'esclusione del progetto presentato dal Comune di Romagnano al Monte, sul rilievo che erano state modificate «in corso di gara le condizioni della *lex specialis* della gara medesima, vale a dire le condizioni di ammissibilità alla procedura, nonché i criteri di partecipazione e di affidamento dei lavori». Tale modifica avrebbe dovuto causare la riapertura dei termini di partecipazione per tutti coloro che risultavano non collocati in graduatoria; e ciò ancorché l'innovazione seguisse la modifica del riferimento normativo costituito dall'art. 53, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in quanto «in base al principio fondamentale dell'affidamento che caratterizza la scelta del contraente con la pubblica ammini-



strazione, è dovere dall'Amministrazione che bandisce una gara, una volta che per *jus superveniens* nel corso della gara stessa siano venute meno le condizioni originariamente previste dalla *lex specialis*, agire in autotutela sui bando medesimo ed adattarlo - rinnovandolo - alle nuove disposizioni di rango primario, riaprendo conseguentemente i termini per la partecipazione alla procedura»;

il Comune ricorrente ha proposto istanza volta all'adozione di provvedimenti per la definizione delle modalità esecutive della sentenza n. 2618/2012, resa in sede di ottemperanza del decreto del Presidente della Repubblica emesso in data 28 novembre 2008 e rimasta non appellata, al fine dell'esecuzione, tenuto anche conto del passaggio in giudicato delle sentenze n. 202/2010, n. 8692/2010 e n. 3922/2011 emesse dalla III Sezione del T.A.R. Campania - Napoli, con le quali sono stati respinti i ricorsi proposti avverso il citato decreto del Presidente della Repubblica;

con ordinanza n. 1179 del 2013 il Tribunale ha nominato, in qualità di Commissario ad acta, il Prefetto di Napoli, con facoltà di delegare un funzionario dell'Ufficio;

con delibera di G.R. n. 145 del 27 maggio 2013, pubblicata sul BURC del 17 giugno 2013, in supposta esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica emesso in data 28 novembre 2008 è stata annullata l'intera procedura di gara;

la prima condizione ostativa e dirimente all'inclusione del progetto del Comune di Romagnano al Monte è l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 72, della legge regionale della Campania n. 5 del 6 maggio 2013, secondo cui "I progetti del Parco progetti regionale di cui alla delibera della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 1041, non possono in alcun modo prevedere il finanziamento mediante finanza di progetto. Gli atti eventualmente prodotti in violazione dell'avviso e di quanto sopra si considerano decaduti";

il Comune ricorrente ritiene la prescrizione normativa inapplicabile, poiché il programma in questione sarebbe stato istituito con la diversa delibera di G.R. n. 1832 del 23 novembre 2006;

il rilievo non è convincente poiché tale ultima delibera trae origine dalla precedente, la quale istituisce il Parco Progetti Regionale per il sostegno all'attuazione delle Politiche di Sviluppo della Regione Campania e della Politica di Coesione 2000/2006-2007/2013.

Rilevato che:

in punto di rilevanza, le considerazioni espone in premessa evidenziano come l'atto di autotutela si basa innanzitutto sulla disposizione di legge regionale censurata, onde la delibazione non può prescindere dall'applicazione del testo normativo sospeso;

in punto di non manifesta infondatezza, il Collegio è dell'avviso che la normativa regionale censurata si ponga in palese contrasto con i principi enunciati dalla Corte costituzionale in materia di leggi-provvedimento.

Al riguardo, giova premettere, in linea con la giurisprudenza costituzionale, che non è preclusa alla legge ordinaria, e neppure alla legge regionale, la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa, non sussistendo un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto.


Tuttavia, come ribadito da un orientamento consolidato della Corte costituzionale (*cf.*, fra le altre, sentenze n. 94 e 137 del 2009 e n. 267 del 2007), queste leggi sono ammissibili entro limiti non solo specifici, qual è quello del rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso, ma anche generali, e cioè quello del rispetto del principio di ragionevolezza e non arbitrarietà (sentenze n. 143 del 1989 n. 346 del 1991 e n. 492 del 1995).

Preliminarmente il Collegio deve farsi carico della verifica dell'ascrivibilità o meno della disposizione in esame alla categoria delle leggi-provvedimento.

Nella giurisprudenza della Corte costituzionale sono state così definite quelle che «contengono disposizioni dirette destinatari determinati» (sentenze n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e n. 2 del 1997), ovvero «incidono su un numero determinato e limitato di destinatari» (sentenza n. 94 del 2009), che hanno «contenuto particolare e concreto» (sentenze n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009, n. 241 del 2008, n. 267 del 2007 e n. 2 del 1997), «anche in quanto ispirate da particolari esigenze» (sentenze n. 270 del 2010 e n. 429 del 2009), e che comportano l'attrazione alla sfera legislativa «della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa» (sentenze n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008).

Il contenuto oggettivo della disposizione risponde, dunque, ai requisiti per la qualificazione dell'atto normativo come legge-provvedimento.

Dal punto di visto soggettivo, infine, la platea dei destinatari è determinata e limitata, considerato che - come anticipato - la disposizione si rivolge esclusivamente a quei soggetti che, al momento della sua entrata in vigore, avessero presentato il progetto di finanziamento nelle forme del project financing con l'amministrazione regionale.



Ascritta la disposizione censurata alla categoria delle leggi-provvedimento, occorre valutare se essa rispetti i limiti tracciati dalla giurisprudenza costituzionale e, in primo luogo, quello della ragionevolezza e non arbitrarietà (sentenze n. 85 del 2013, n. 143 del 1989, n. 346 del 1991 e n. 429 del 1995).

Si deve premettere, al riguardo, che queste leggi devono soggiacere ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio (sentenze n. 85 del 2013; in senso conforme sentenze n. 20 del 2012 e n. 2 del 1997), con l'ulteriore precisazione che «tale sindacato deve essere tanto più rigoroso quanto più marcata sia [...] la natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo (sentenza n. 153 del 1997)» (sentenza n. 137 del 2009; in senso conforme sentenze n. 241 del 2008 e n. 267 del 2007).

Al riguardo la Corte (vedi di recente sentenza 20 novembre 2013 n. 275) ha precisato che la legittimità costituzionale delle leggi-provvedimento va valutata in relazione al loro specifico contenuto e che devono emergere i criteri che ispirano le scelte con esse realizzate, nonché le relative modalità di attuazione (sentenze n. 85 del 2013, n. 137 del 2009, n. 267, del 2007 e n. 492 del 1995), criteri e modalità che è sufficiente siano comunque desumibili dalla norma stessa in base agli ordinari strumenti ermeneutici (sentenze n. 85 del 2013 e n. 270 del 2010).

In questa prospettiva, la norma-provvedimento impugnata sembra in palese in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella misura in cui si limita a vietare l'utilizzo di una determinata forma di esecuzione delle opere pubbliche (il project financing) senza lasciar trapelare le motivazioni alla base di tale scelta, che sembrerebbero convergere unicamente verso il superamento delle statuizioni giurisdizionali sulla specifico punto.

Al riguardo vale considerare che la Corte costituzionale ha costantemente affermato che il divieto di retroattività della legge (art. 11, delle disposizioni sulla legge in generale), pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost. (sentenze n. 15 del 2012, n. 236 del 2011, e n. 393 del 2006). Pertanto, il legislatore - nel rispetto di tale previsione - può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale», ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà, fondamentali (CEDU).

La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, quindi, non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata, un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (*ex plurimis* sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009). In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo», in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» (sentenza n. 311 del 2009), o di «ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore» (ancora sentenza n. 311 del 2009), a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale. Accanto a tale caratteristica, questa Corte ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto).

Vale appena aggiungere che i principi costituzionali in tema di disposizioni interpretative, così come definiti dalla giurisprudenza della Corte in relazione alle leggi statali, sono estensibili di regola anche alle leggi con cui una regione interpreta autenticamente proprie normative precedenti (sentenze n. 389 del 1991; 19 del 1989; 113 del 1988).

Ciò posto, si deve osservare che la norma censurata, con la sua efficacia retroattiva, oltre a ledere in primo luogo il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.), vulnera il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.

A tal riguardo, il Giudice delle leggi ha affermato che il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali: *a)* quando intervenga per annullare gli effetti del giudicato (sentenza n. 155 del 1990); *b)* quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie *sub iudice* (sentenze n. 6 del 1994; 480 del 1992; 91 del 1988; 123 del 1987; 118 del 1957).

La norma della regione Campania è chiaramente volta ad incidere sull'esecuzione delle statuizioni giurisdizionali prima citate, le quali hanno stabilito che la forma del *project financing* è perfettamente compatibile con gli scopi del progetto finanziato dalla Regione. Ne consegue irrimediabilmente la lesione della garanzia costituzionale in tema di principi di riserva della giurisdizione e di separazione dei poteri.



Tali profili involgono il delicato problema se l'esistenza di sentenze passate in giudicato costituisca di per se un limite assoluto alle leggi interpretative che producano l'effetto di rescinderne l'efficacia, ancorchè tali leggi siano rivolte soltanto a chiarire la normativa sulla cui base quel giudicato si era formato.

Tuttavia tale problematica può essere tralasciata in base all'assorbente rilievo che dal quadro normativo precedente i Giudici hanno ricavato *de plano* la regola dell'ammissibilità del *project financing*, con conseguente inammissibilità della legge di interpretazione in virtù della inesistenza di un serio dilemma interpretativo.

Sulla base di tali considerazioni gli atti del giudizio, devono essere rimessi alla Corte costituzionale.

Riservata ogni altra decisione all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale, alla quale va rimessa la soluzione dell'incidente di costituzionalità.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima):

dichiara rilevanti per la decisione dell'impugnativa proposta con il ricorso n. 3480 del 2013 e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 72, della legge regionale della Campania n. 5 del 6 maggio 2013, nei termini e per le ragioni esposti in motivazione, per contrasto con gli articoli della Costituzione ivi richiamati;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa Segreteria, alla Corte costituzionale.

Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente;

Fabio Donadono, Consigliere;

Michele Buonauro, Consigliere, Estensore.

Il Presidente: MASTROCOLA

L'estensore: BUONAURO


14C00200

N. 138

Ordinanza del 18 marzo 2014 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Capomolla Domenico ed altri c/Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed altri

Impiego pubblico - Trasferimento del personale ANAS, in servizio presso l'ufficio IVCA (Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali), alla data del 31 maggio 2012, prima all'Agenzia per le Infrastrutture stradali e poi alla Struttura presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Violazione dei principi di uguaglianza, del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 36; decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, art. 11; decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 12.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97.



IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

(SEZIONE TERZA)

Ha pronunciato la presente ordinanza, sul ricorso numero di registro generale 4044 del 2013, proposto da: Domenico Capomolla, Andrea Capuani, Mauro Coletta, Livia Contarini, Giuseppe Costanzo, Michele Franzese, Placido Migliorino, Felice Morisco, Alberto Pizzari, Giovanni Proietti, Carmine Testa rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto, con domicilio eletto presso Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, 32;

Contro Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Anas S.p.a., Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per la funzione pubblica;

Nei confronti di Roberto Maestri, n.c.;

Per l'annullamento decreto n. 341/12 con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito, nell'ambito del dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale (...) la struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali; atti presupposti, connessi e conseguenti tra cui la nota 27 settembre 2012 di Anas s.p.a. — atto di costituzione ex art. 10 D.P.R. n. 1199/71;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di Anas S.p.a. e di Ministero dell'economia e delle finanze e di Presidenza del Consiglio dei ministri;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2014 il dott. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

In seguito alla proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato, data 18 febbraio 2013, il Sig. Roberto Maestri ha notificato atto di opposizione ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 chiedendo che il ricorso straordinario fosse deciso in sede giurisdizionale. Conseguentemente i dott.ri Domenico Capomolla, Andrea Capuani, Mauro Coletta, Livia Contarini, Giuseppe Costanzo, Michele Franzese, Placido Migliorino, Felice Morisco, Alberto Pizzari, Giovanni Proietti e Carmine Testa, si sono costituiti in giudizio dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 1199/1971, e hanno riproposto in sede giurisdizionale tutti i motivi già dedotti con il ricorso straordinario.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.L. n. 138/2002, l'Anas è il gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale. È una società per azioni il cui socio unico è il Ministero dell'economia e delle finanze ed è sottoposta al controllo ed alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Fino al 30 settembre 2012, l'Anas ha svolto altresì le funzioni di concedente della rete autostradale a pedaggio e di vigilanza sulle società concessionarie. Quest'ultima attività, in particolare, veniva svolta dall'Anas attraverso uno dei suoi uffici, ovvero l'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali (IVCA). Presso tale Ufficio prestavano il proprio servizio gli odierni ricorrenti, tutti nella qualifica di dirigenti.

L'IVCA era l'Ufficio di Anas istituzionalmente deputato a verificare l'esatto adempimento, da parte delle Società concessionarie, degli obblighi previsti dalle convenzioni di concessione e dagli annessi Allegati, compresi i piani economico-finanziari; in particolare, era deputato a verificare la puntuale attuazione dei programmi d'investimento e di quelli relativi agli interventi manutenzione e completamento della rete autostradale ed a verificare i livelli di qualità delle autostrade e dei servizi in esse offerti.

Inoltre, l'IVCA provvedeva alla verifica annuale delle tariffe e alla definizione degli standard di progettazione, manutenzione e costruzione per il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza sulle autostrade, nel rispetto delle condizioni contrattuali e della normativa vigente e secondo le linee di indirizzo stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'Ufficio, pertanto, oltre a svolgere rilevanti compiti istituzionalmente affidati ad Anas (attività di aggiornamento/rinnovo dei rapporti convenzionali e/o dei piani economico finanziari in essere), cooperava con altre Strutture che espletavano le funzioni proprie del soggetto Concedente.

I predetti Uffici svolgevano, quindi, mansioni comuni all'Ufficio IVCA ed i relativi dipendenti possedevano (e posseggono) le stesse competenze professionali degli odierni ricorrenti.



Con il D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, sono state tra l'altro dettate disposizioni in materia di riordino dell'Anas.

Per quel che qui interessa, l'art. 36 D.L. n. 98/2011 s.m.i. prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sede in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. [...] Entro la data del 30 settembre 2012, l'Agenzia subentra ad Anas S.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data».


Il comma 5 del predetto art. 36 D.L. n. 98/2011 s.m.i. prevede che «relativamente alle attività e ai compiti di cui al comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza già attribuita in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas S.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 maggio 2012, è trasferito all'Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico. [...] Al personale trasferito (pertanto dall'Anas all'Agenzia) si applica la disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e dell'Area I della dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si procede alla individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato all'Agenzia».

L'art. 36, comma 5, insomma, ha concretamente e specificamente individuato i dipendenti che avrebbero dovuto essere trasferiti alla costituenda Agenzia, identificandoli in tutti i titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 maggio 2012 presso l'Ufficio in questione ed altri uffici Anas titolari di compiti e competenze analoghi e/o altre PP.AA. la cui attività era destinata a confluire nell'Agenzia.

L'istituzione dell'Agenzia ha incontrato diversi ostacoli nel corso del suo *iter* approvativo, così che i termini previsti per l'adozione del suo Statuto sono stati più volte prorogati, dapprima fino al 31 marzo 2012 (art. 11 D.L. n. 216/2011, convertito in L. n. 14/2012), poi fino al 31 luglio 2012 (L. n. 14/2012) e da ultimo fino al 30 settembre 2012 (art. 12 D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012). Si noti che, ai sensi dell'art. 11 D.L. n. 216/2011, come modificato dall'art. 12 D.L. n. 95/2012, «fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 30 settembre 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas S.p.a. In caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'art. 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5».

Non essendo stato ancora adottato lo Statuto dell'Agenzia nonostante i ripetuti rinvii, ed approssimandosi il termine previsto dalla legge per il trasferimento delle funzioni e dei dipendenti Anas in servizio presso l'Ufficio IVCA al Ministero, l'Anas ha inviato a questi ultimi la nota 27 settembre 2012 con la quale comunicava che «con decorrenza 1° ottobre 2012, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.L. n. 216/2011, la titolarità del contratto di lavoro è trasferita ex lege e senza soluzioni di continuità da Anas al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero provvederà a comunicare le necessarie istruzioni operative e a fornire le informazioni relative al rapporto di lavoro».

Successivamente, con il decreto ministeriale 1° ottobre 2012 oggi impugnato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito al suo interno la Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali (d'ora innanzi anche solo Struttura), alla quale sono state affidate le funzioni che avrebbero dovuto essere svolte dall'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali (ovvero sostanzialmente quelle di concedente della rete autostradale e di vigilanza sulle concessionarie). Presso tale Struttura è stato trasferito unicamente personale Anas a tempo indeterminato in servizio presso l'Ufficio IVCA alla data del 31 maggio 2012.



Ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del predetto D.M., «fino al definitivo inquadramento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il personale in servizio presso l'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali alla data del 31 maggio 2012 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato prosegue la propria attività presso le attuali sedi di servizio continuando a svolgere i compiti attribuiti. Al personale trasferito si applica la disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti».

Ad oggi, ovvero dopo oltre tre mesi dalla data di immissione in servizio degli odierni ricorrenti presso la struttura, non è ancora stato adottato il DPCM che avrebbe dovuto provvedere all'inquadramento dei dipendenti trasferiti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 1° ottobre 2012. Con la conseguenza che gli odierni ricorrenti, pur prestando regolare servizio presso la Struttura dal 1° ottobre 2012, non hanno ancora ottenuto alcun formale inquadramento giuridico ed economico nei ruoli ministeriali.

Come rilevato, ai sensi degli artt. 36 D.L. n. 98/2011 s.m.i., 11 D.L. n. 216/2011 e 12 D.L. n. 95/2012, il personale Anas in servizio presso IVCA alla data del 31 maggio 2012 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è transitato alle dipendenze della neo istituita Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Simili disposizioni, che hanno comportato il trasferimento tout court nel ruolo ministeriale di parte del personale dipendente da Anas S.p.A., senza il previo superamento di un pubblico concorso violano all'evidenza i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della P.A., nonché il principio dell'accesso ai pubblici impieghi mediante pubblico concorso.

Costituisce pacifico insegnamento della Corte costituzionale quello secondo cui l'accesso ai pubblici impieghi tramite concorso pubblico costituisce una regola generale «posta a tutela non solo dei potenziali aspiranti, ma anche dell'interesse pubblico alla scelta dei candidati migliori, nonché all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione» (*cf.*, *ex plurimis*, Corte cost., 21 marzo 2012, n. 62; id. 23 febbraio 2012, n. 30; id. 23 novembre 2011, n. 310; id. 10 maggio 2005, n. 190). È evidente, pertanto, la violazione dell'art. 97 Cost., oltre che degli artt. 3 e 51 Cost..

Considerato che il Collegio, alla luce delle argomentazioni di parte ricorrente, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 36 D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, s.m.i., 11 D.L. n. 216/2011, convertito in L. n. 14/2012, e 12 D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, per violazione degli artt. 3, 97 e 51 Cost. nella parte in cui hanno disposto sic et simpliciter il trasferimento del personale Anas in servizio presso l'Ufficio IVCA alla data del 31 maggio 2012 dapprima all'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali e poi alla struttura, in evidente violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione in considerazione che i dipendenti Anas destinatari del trasferimento sono stati inquadrati senza pubblico concorso addirittura in un Ministero.

Considerato che la Corte costituzionale si è recentemente espressa in fattispecie analoga (Corte cost., 23 luglio 2013, n. 227) affermando che «È costituzionalmente illegittimo l'art. 54 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, Friuli-Venezia Giulia (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), in quanto lo strumento prescelto dal legislatore regionale, ossia il trasferimento automatico del personale della disciolta società Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia (previa una prova selettiva solo eventuale) alle dipendenze dell'amministrazione regionale, limita del tutto sproporzionato. E ciò in quanto l'area delle eccezioni alla regola del concorso, a tutto voler concedere, dev'essere rigorosamente delimitata e non può risolversi in una indiscriminata e non previamente verificata immissione in ruolo di personale esterno attinto da bacini predeterminati. Sicché, le scarse ed incerte garanzie approntate dalla norma impugnata (ricognizione dei requisiti per accedere ai ruoli dell'amministrazione regionale ed ipotetica prova selettiva) si palesano inidonee ad assicurare una seria verifica delle capacità professionali dei lavoratori reclutati dalla Regione all'esterno, seppure provenienti da una società privata strumentale facente parte del suo apparato cosiddetto "parallelo". Pertanto, in mancanza di un concorso pubblico, l'accesso del personale proveniente dalla Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.a. all'impiego di ruolo presso l'amministrazione regionale, senza alcuna certezza di un serio filtro selettivo, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., donde l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 della L.R. n. 16 del 2012, Friuli-Venezia Giulia».

Considerato, quindi, che il presente procedimento deve essere sospeso, con contestuale rimessione della questione di costituzionalità dedotta alla Corte costituzionale.



P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), disponendo la sospensione del giudizio e visti gli artt. 134 Cost.; 1 L. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 23 L. 11 marzo 1953, n. 87:

dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 36 D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, s.m.i., 11 D.L. n. 216/2011, convertito in L. n. 14/2012, e 12 D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, per violazione degli artt. 3, 97 e 51 Cost. nella parte in cui hanno disposto sic et simpliciter il trasferimento del personale Anas in servizio presso l'Ufficio IVCA alla data del 31 maggio 2012 dapprima all'Agenzia per le Infrastrutture stradali ed autostradali e poi alla Struttura;

ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, *Presidente*;

Francesco Brandileone, *Consigliere*;

Maria Grazia Vivarelli, *Consigliere, Estensore*.

Il Presidente: BIANCHI

L'estensore: VIVARELLI

14C00201

N. 139

*Ordinanza del 15 aprile 2014 emessa dal Consiglio di Stato
sul ricorso proposto da Greganti Gianluca contro ISVAP*

Sanzioni amministrative - Illeciti diversi dalle violazioni di norme in materia previdenziale ed assistenziale - Cumulo giuridico delle sanzioni - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza per irragionevole diverso trattamento fra chi commette violazioni in materia previdenziale ed assistenziale e chi commette illeciti amministrativi in altre materie - Richiamo alle ordinanze della Corte costituzionale nn. 23/1995 e 468/1989 di manifesta inammissibilità di analoghe questioni non condivise dal giudice rimettente.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 8, comma 2, aggiunto dal decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, art. 1-*sexies*.
- Costituzione, art. 3, primo comma.

IL CONSIGLIO DI STATO

SEZIONE PRIMA

Nell'Adunanza di Sezione del 12 marzo 2014 ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Gianluca Greganti, nato il 30 settembre 1967 a Montemarciano ed ivi residente, per l'annullamento dell'ordinanza 23 gennaio 2012 n. 172 prot. n. 14-17-000468, comunicatagli il 30 gennaio 2012, con la quale il presidente dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e d'Interesse Collettivo (ISVAP) gli ha irrogato la sanzione amministrativa di 108.029,60 euro.



La Sezione vista la relazione trasmessa con nota 25 luglio 2013 prot. DICA 0016013 P-4.8.1.5, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

Visto il ricorso, datato 19 maggio 2012;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Adolfo Metro.

PREMESSO

Al signor Greganti, subagente per la zona di Montemarciano della società assicuratrice Assi France di Senigallia, con il provvedimento sopra indicato, emesso a seguito di procedimento disciplinare, è stata irrogata la sanzione pecuniaria sopra indicata (108.000 euro oltre le spese di notificazione), ottenuta cumulando il minimo edittale di 1000 euro per ciascuna delle centootto violazioni al disposto degli articoli 117 (obbligo di separazione patrimoniale, ossia di versare i premi assicurativi su apposito conto) e 183 (obbligo di correttezza) del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, contenente il “Codice delle assicurazioni private”. Il Servizio di vigilanza, ufficio al quale compete di riferire sui fatti accertati, aveva ritenuto accoglibile l’istanza d’archiviazione del procedimento sanzionatorio, considerato che il comportamento non aveva causato danni ai clienti e ritenendo sufficiente l’avvenuta cancellazione, per radiazione, del signor Greganti dal registro degli intermediari assicurativi. In breve, egli praticava ai clienti sconti anche superiori alle provvigioni spettantigli, ometteva di versare i premi sul conto separato e compensava lo sconto applicato con parte dei premi di polizze aventi scadenza successiva, e così aveva finito per accumulare un debito verso l’assicuratore di oltre 42.000 euro, pari all’importo dei premi non incassati.

Con il ricorso in esame impugna il provvedimento, nel quale si possono individuare censure, non articolate, riassumibili come segue.

1) Era pendente un procedimento penale per appropriazione indebita del quale aveva ricevuto avviso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Ancona.

2) Il provvedimento non tiene conto del parere d’archiviazione reso dal Servizio di vigilanza.

3) L’importo di 42.687,08 euro, indicato come somma dei premi incassati e non versati, non corrisponde al vero, perché detta somma rappresenta invece soltanto l’importo degli sconti praticati.

4) Gli è stata applicata una sanzione «di ben 108.000 euro, vale a dire 1.000 euro per ciascuna delle 108 irregolarità, rilevate, anche se tutte rientranti in un paio di fattispecie» (pag. 6 del ricorso).

L’ISVAP ha prodotto un’ampia relazione, confutando analiticamente le doglianze; in particolare sostiene, citando sentenze del giudice amministrativo, che «la giurisprudenza ... è ormai ferma nel ritenere inapplicabile dinanzi ad una molteplicità di condotte illecite il cumulo giuridico delle sanzioni».

CONSIDERATO

Il primo motivo è generico e inconferente: anche a intenderlo, come fa il Ministero nella relazione, come censura di violazione all’art. 326, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, tale disposizione recita che «Limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 148 e 149 e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3» (pagamento della sanzione in misura ridotta), «la procedura può essere sospesa dall’ISVAP fino a novanta giorni qualora l’impresa dimostri che sono in corso accertamenti dovuti ad un fondato sospetto di frode»; e prevede una semplice facoltà dell’ISVAP di sospendere la procedura, oltretutto in casi diversi da quello che ne occupa.

Il secondo motivo è infondato, perché l’art. 5 del regolamento dell’ISVAP n. 1 del 2006 prevede che il Servizio per le sanzioni possa concludere diversamente dal Servizio di vigilanza, e il provvedimento impugnato ha considerato anche le conclusioni del Servizio di vigilanza.

Parimenti infondato è il terzo motivo: il ricorrente, il quale non nega i fatti, dice che all’importo di 42.000 euro che l’assicuratore doveva ancora riscuotere, accertato alla data della verifica, andavano sottratti 15.000 euro, che «lo stesso giorno avrei comunque versato».

Con il quarto motivo il ricorrente si duole, in sostanza, della mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni: così il motivo è stato inteso nella relazione ministeriale, e del resto il provvedimento motiva la determinazione



della sanzione complessiva applicando il cumulo materiale delle sanzioni; e in ogni caso la doglianza sull'eccessività della pena comporta l'esame delle regole sulla sua determinazione.


L'art. 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689 sulle sanzioni amministrative, contenente "Modifiche al sistema penale", ha introdotto nel sistema sanzionatorio amministrativo il cumulo giuridico corrispondente a quello previsto per le pene dall'art. 81 del codice penale, ossia il concorso formale al primo comma, e successivamente, al secondo comma, la continuazione, in particolare disponendo «(I) ... chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. (II) Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie», e perciò limita la continuazione, e il conseguente cumulo giuridico delle pene, alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (vedasi, in proposito la sentenza 21 giugno 2010 n. 19659, citata nella relazione ministeriale e che richiama la costante giurisprudenza d'inapplicabilità del "concorso materiale" fuori del caso predetto).

La Sezione dubita della legittimità costituzionale della predetta limitazione («in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie»), con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

La questione è rilevante, sia per l'infondatezza delle tre censure assorbenti rispetto al quarto motivo - con le quali il ricorrente chiede l'annullamento dell'intero provvedimento, sia perché la continuazione nell'illecito è espressamente affermata nella motivazione del provvedimento, laddove si dice che «è stato messo in atto un meccanismo di sconto sui premi della clientela, per poter acquisire il maggior numero di polizze e non perdere quelle esistenti», sia infine perché l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni previsto dal secondo comma dell'art. 8 della legge n. 689 del 1981 comporterebbe una sanzione complessiva massima inferiore a quella irrogata (sanzione massima per ciascuna violazione 10.000 euro, aumentati fino al triplo 30.000 euro, ulteriormente raddoppiabili in presenza delle aggravanti, peraltro non contestate, della particolare gravità o della ripetizione dell'illecito; art. 324 del decreto legislativo citato).

Circa la non manifesta infondatezza della questione, valgono le osservazioni seguenti.

Gli istituti del cumulo giuridico e dell'assorbimento delle sanzioni in determinati casi di concorso di illeciti, cioè di più violazioni della legge penale da parte della stessa persona, hanno origine, appunto, nel sistema penale. Il codice penale del 1889, dopo aver posto con gli artt. da 67 a 77 le regole per l'applicazione cumulativa delle pene nel caso di concorso di condanne, prevede all'art. 78 il corso formale: «colui che con un medesimo fatto viola diverse disposizioni di legge»; e con l'art. 79 la continuazione, o concorso materiale di reati collegati da un unico fine: «Più violazioni della stessa disposizione di legge, anche se commesse in tempi diversi, con atti esecutivi della medesima risoluzione, si considerano come un solo reato», prevedendo per il concorso formale il sistema dell'assorbimento, cioè dell'applicazione della sola pena più grave tra quelle stabilite dalla legge per i diversi reati, e per la continuazione il sistema del cumulo giuridico delle sanzioni, ossia dell'aumento della pena con una quota o per un multiplo; nella specie, da un terzo alla metà. Il codice penale vigente, emanato con regio decreto 19 ottobre 1930 n. 1398, nell'intento di rafforzare la repressione dei reati, per il concorso formale ha eliminato l'assorbimento disponendo il cumulo materiale delle pene secondo le normali regole, e ha inasprito il cumulo giuridico per il reato continuato. Recitava l'art. 81 «Più violazioni di una o di diverse disposizioni di legge con una o più azioni. Reato continuato: «(I) chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge o commette più violazioni della medesima disposizione di legge è punito a norma degli articoli precedenti. (II) Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano a chi, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della medesima disposizione di legge, anche se di diversa gravità. (III) In tal caso le diverse violazioni si considerano come un solo reato e si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo». Infine l'art. 8 del decreto-legge 1° aprile 1974 n. 99 convertito nella legge 7 giugno 1974 n. 220 ha sostituito il testo dell'art. 81 del codice penale con quello vigente, prevedendo il sistema del cumulo giuridico sia per il concorso formale sia per la continuazione ed estendendo quest'ultima al caso di più violazioni di diverse disposizioni di legge: «Concorso formale. Reato continuato. (I) È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge (II). Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. (III) Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti».



Va da sé che la finalità delle disposizioni trascritte è quella di non pervenire a pene complessive spropositate quando la pluralità di reati consiste pur sempre in una medesima azione od omissione, in un medesimo fatto secondo la terminologia del 1889 (concorso formale), o in una condotta, o comportamento, diretta a un unico fine (continuazione).


Quando il legislatore ha messo mano, con quella che sarebbe divenuta la legge n. 689 del 1981, alla disciplina generale degli illeciti amministrativi, il disegno di legge 339 approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 settembre 1980 all'art. 6, intitolato «Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative», prevedeva soltanto il concorso formale: «Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo». Il testo fu soppresso dal Senato (testo trasmesso alla Camera il 17 giugno 1981) essendo stato, a quanto si legge nel resoconto della seduta della IV commissione della Camera del 22 luglio 1981, ritenuto superfluo perché la disposizione era ricavabile dai principi generali; ma fu ripristinato dalla Camera, nella seduta del 10 settembre 1981 della IV commissione, sempre con la previsione del cumulo giuridico per il concorso formale di illeciti. In tale testo è stato emanato l'art. 8 della legge n. 689 del 1981. Il cumulo giuridico per la continuazione fu introdotto dall'art. 1-*sexies* della legge 31 gennaio 1986 n. 11, di conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 1985 n. 688 recante misure urgenti, tra l'altro, in materia previdenziale, nel quadro della lotta all'evasione contributiva, allo scopo di evitare una pesantezza delle sanzioni che avrebbe potuto scoraggiare gli evasori a mettersi in regola (seduta della Camera del 24 gennaio 1986). Ne è risultato l'attuale secondo comma dell'art. 8, secondo cui «Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma» (per il concorso formale) «soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.»; e la limitazione è dovuta a null'altro che alla circostanza che la normativa in esame atteneva alla materia previdenziale, senza nessuna riconsiderazione del sistema sanzionatorio generale.

Così ricostruito il quadro normativo, la Sezione si prospetta il dubbio che la limitazione, così introdotta, della continuazione alle sole violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie crei un'irrazionale disparità di trattamento, tra chi appunto commetta violazioni in materia previdenziale e assistenziale e chi commetta illeciti amministrativi in altre materie.

Non si dubita che rientri nella discrezionalità del legislatore prevedere in un sistema sanzionatorio l'uno o l'altro trattamento del concorso d'illeciti, e prevedere il cumulo giuridico delle sanzioni per il solo concorso formale e non anche per l'illecito continuato o viceversa (per quanto la mancata previsione della continuazione già nel testo originario della legge n. 689 del 1981 sembri essere stata piuttosto casuale che voluta); e neppure che il legislatore possa sottrarre al beneficio del cumulo giuridico, assoggettandole al cumulo materiale, le sanzioni per violazioni attinenti a una determinata materia nella quale ritenga sussistenti ragioni per usare un particolare rigore. La questione più specifica è se il legislatore possa, introducendo in una legge recante la disciplina generale sulla repressione degli illeciti amministrativi, con una legge settoriale, un istituto parimenti generale di mitigazione delle sanzioni qual è la continuazione, limitarlo alla sola materia considerata dalla legge settoriale, così immotivatamente escludendolo da tutte le altre; tanto più che la continuazione, come istituto di mitigazione delle sanzioni appunto, in linea di principio e salvo ragionevoli eccezioni è valido per la generalità delle leggi repressive.

Il caso in esame è emblematico della questione che si solleva, perché l'Autorità disciplinare, pur fissando nel minimo la sanzione-base, è pervenuta a una sanzione complessiva di 108.000 euro, che rappresenta il minimo per il concorso materiale (il massimo sarebbe stato di 1.080.000 euro); o, se si vuole, ha dovuto fissare nel minimo la sanzione-base per contenere il cumulo materiale, il quale in ogni caso sarebbe cresciuto a dismisura e senza limite se solo l'accertamento fosse avvenuto in una data successiva.

La Sezione non ignora che la Corte costituzionale con due ordinanze, 27 luglio 1989 n. 468 e 19 gennaio 1995 n. 23, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sopra prospettata, sul rilievo che la discrezionalità del legislatore preclude un intervento additivo «nel configurare il concorso tra violazioni omogenee, o anche tra violazioni eterogenee, nonché (e soprattutto) nel predisporre un'ideale disciplina organizzativa in ordine all'accertamento ed alla contestazione della continuazione»; e nondimeno si auspica una riconsiderazione della questione alla luce delle argomentazioni sopra svolte; da un lato considerando che non sembra essersi trattato di discrezionalità, quale potrebbe esservi nel sottrarre una determinata materia alla disciplina generale della continuazione, quanto piuttosto di casualità dovuta ad un intervento settoriale; dall'altro non comprendendosi il richiamo, contenuto nelle suddette ordinanze, alla necessità di una disciplina organizzativa in ordine all'accertamento e alla contestazione della continuazione.



P.Q.M.

Sollewa d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 688, come modificato dall'art. 1-sexies della legge 31 gennaio 1986 n. 11, limitatamente alle parole «in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie», in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e d'Interesse Collettivo e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del parlamento; e quindi trasmessa alla Corte costituzionale.

Il Presidente ed estensore: RAFFAELE CARBONI


Il Segretario: FRANCESCA ALBANESI

14C00202

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUR-037) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 2,00

